A.N.AC.

Autorità Nazionale Anticorruzione
(sito della già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
(art. 19 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 - delibera n. 102/2014)

ANAC

Comunicato del Consiglio della Camera arbitrale n. 40 del 12 settembre 2013.

Compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio

- Vista la disciplina in materia di compensi spettanti ai consulenti tecnici d'ufficio nominati nei giudizi arbitrali, richiamata all'art. 241, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo codice dei contratti);
- Visto il d.m. 30 maggio 2002 recante l'adeguamento degli onorari da corrispondere ai consulenti tecnici;
- Considerata l'estensione delle disposizioni sull'arbitrato alle controversie derivanti da contratti pubblici relativi a servizi e forniture, ai sensi dell'art. 241, comma 1, del codice dei contratti;
- Viste le definizioni di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 3, commi 7-10, del codice dei contratti;
- Considerata l'opportunità di evidenziare le diverse modalità di liquidazione del compenso dei consulenti tecnici d'ufficio, stabilite in base all'oggetto della perizia richiesta dal collegio arbitrale per la pronuncia del lodo;
- Vista la decisione assunta nelle sedute del 29 luglio e 11 settembre 2013, il Consiglio adotta la seguente

Delibera

Ai sensi dell'art. 241, comma 13, del codice dei contratti, il corrispettivo spettante ai consulenti tecnici e a ogni altro ausiliario nominato nei giudizi arbitrali - liquidato dal collegio arbitrale nei cd. arbitrati liberi e dalla Camera arbitrale negli arbitrati cd. amministrati - è calcolato tenendo conto di quanto disposto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (recante il testo unico in materia di spese di giustizia), in particolare dagli articoli da 49 a 58, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. Tale disciplina, oltre a dettare criteri di carattere generale in ordine al rimborso spese e a eventuali maggiorazioni o riduzioni dei compensi, per la determinazione degli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato, rinvia alle tabelle approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 50 del citato d.P.R. n. 115 del 2002). Contestualmente all'emanazione del testo unico, è stato adottato il decreto ministeriale 30 maggio 2002, concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizioni dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, a modifica degli onorari precedentemente stabiliti con il d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 e con il d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820.
Al fine di liquidare i compensi ai c.t.u. per l'attività svolta nei procedimenti arbitrali, occorre pertanto fare riferimento al predetto decreto ministeriale. Al riguardo, si ritiene opportuno accennare alle disposizioni vigenti in materia più frequentemente applicate nelle controversie poste all'attenzione della Camera arbitrale, alla luce dell'esperienza ad oggi maturata.
L'oggetto della perizia nei giudizi arbitrali - in considerazione della attinenza delle controversie, nella quasi totalità dei casi (almeno in passato), al settore dei lavori pubblici - è riconducibile essenzialmente alle materie indicate agli articoli 11 e 12 del citato d.m. 30 maggio 2002, che così recitano: "per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta … un onorario a percentuale calcolato per scaglioni …", in relazione al valore della controversia (art.11); "per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta … un onorario da un minimo di euro 145,12 a un massimo di euro 970,42. Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazione, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta … un onorario da un minimo di euro 145,12 a un massimo di euro 970,42"(art.12).
Si fa presente che l'art. 2 del decreto ministeriale contempla un criterio di liquidazione del compenso a percentuale per scaglioni, in base al valore della controversia (in modo analogo a

quello di cui al citato art. 11), qualora la consulenza tecnica afferisca alla "materia amministrativa, contabile e fiscale". La formulazione ampia della disposizione appare idonea a legittimare il ricorso al criterio ivi previsto nelle controversie derivanti dall'esecuzione di appalti pubblici non solo di lavori, ma anche di servizi e forniture.
In merito poi alle attività di estimo di cui all'art. 13 del d.m. 30 maggio 2002, la disposizione non contiene ulteriori precisazioni. Si ritiene che per tali perizie, il compenso delle quali è parimenti fissato a percentuale per scaglioni, seppure in misura inferiore alle percentuali di cui al menzionato art. 11, la genericità della norma consenta di poterne estendere l'ambito applicativo, avendo riguardo alle stima sia di beni mobili che immobili, sia di beni materiali sia immateriali. La consulenza tecnica afferente a tale ambito può pertanto essere richiesta anche nelle controversie derivanti da contratti pubblici di servizi e forniture.
Ove invece l'accertamento oggetto dell'incarico espletato dal c.t.u. non sia pertinente con quelli sopra menzionati, troveranno applicazione le altre disposizioni del d.m.30 maggio 2002, in ragione della affinità con le materie ivi specificate, in base all'individuazione operata dal legislatore.
Si evidenzia altresì che, qualora il valore della controversia sia superiore all'importo massimo indicato nelle tabelle del citato d.m., oltre all'onorario calcolato a percentuale per scaglioni, potrà essere liquidato un compenso commisurato al tempo impiegato e pertanto determinato in base alle vacazioni, ai sensi dell'art. 4 (non abrogato) della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dell'art. 1 del d.m. 30 maggio 2002. A tale riguardo, si rammenta che, in linea con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'adozione del sistema delle vacazioni ha carattere residuale ed è applicabile ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria o non sia possibile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale.
Si precisa che solo per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono eventualmente essere aumentati sino al doppio, in conformità a quanto previsto all'art. 52 del d.P.R. n. 115 del 2002.
A fini di completezza, si riporta la norma di cui all'art. 29 posta a chiusura del predetto decreto ministeriale, ove è stabilito che "tutti gli onorari … sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti".

Deliberato nelle sedute del 29 luglio e 11 settembre 2013, verbali n.379 e n. 380.

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

RSS